



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TERZI MASSIMO, Giudice monocratico

in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 12/11/2025

proposto da

S.p.a. -

Difeso da

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Provincia Verbania

Difeso da

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 12953 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 23/01/2026

Richieste delle parti:

come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi controversia oramai seriale in ordine al diniego di rimborso della addizionale provinciale al consumo di energia elettrica-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la giurisprudenza oramai consolidata trattandosi di tributo erariale la obbligazione del rimborso è in capo allo Stato e non alla Provincia che pertanto difetta di legittimazione.

Atteso che al momneto della proposizione del ricorso la questione era di dubbia interpretazione vanno comunque compensate la spese di lite

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione della Provincia . Spese compensate